

- in subordine, annullare i punti 3) e 4) del dispositivo della sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione si fonda su due motivi:

Per quanto riguarda la prima decisione controversa, il Tribunale ha erroneamente applicato l'articolo 263, quarto comma, TFUE poiché la ricorrente era individualmente riguardata. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la causa non rifletta la tipica situazione in cui è lesa la concorrenza tra diversi fornitori di merci bensì quella tra offerenti che richiedono una determinata merce.

Per quanto riguarda la seconda decisione controversa, il Tribunale ha erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 296, secondo comma, TFUE nonché l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 659/1999 ⁽²⁾ nonché il principio di un esame diligente e imparziale.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring [notificata con il numero C(2014) 3634] (GU 2016, L 34, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 10 settembre 2019 – X/État belge

(Causa C-671/19)

(2019/C 372/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la previsione, contenuta nell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 ⁽¹⁾, secondo la quale il ricorso di cui a tale articolo è predisposto «conformemente al diritto nazionale», debba essere interpretata nel senso che spetta unicamente al legislatore nazionale stabilire le modalità di tale ricorso, senza che il giudice nazionale sia tenuto a verificare se tali modalità siano conformi al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 2)
 - a) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, per essere effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, il ricorso previsto all'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 debba includere la possibilità di accedere in tutti i casi ad un procedimento di ricorso straordinario, condotto in condizioni di estrema urgenza, qualora l'interessato dimostri che ha esercitato tutta la dovuta diligenza e che il rispetto dei termini necessari per condurre un procedimento ordinario potrebbe ostacolare lo svolgimento degli studi in questione.
 - b) In caso di risposta negativa a tale questione, se la stessa risposta negativa valga qualora la mancanza di una decisione entro un breve termine possa comportare per l'interessato la perdita irreparabile di un anno di studi.

- 3) In caso di risposta positiva alla seconda questione, sub a) o b), se il giudice nazionale sia tenuto a privilegiare un'interpretazione della legge conforme alla finalità della direttiva 2016/801 per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo perseguito dalla stessa, accettando di esaminare in condizioni di estrema urgenza una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 20 di tale direttiva, anche qualora i lavori preparatori della legge possano indicare che non era questa l'intenzione del legislatore.
- 4) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il ricorso di cui all'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 imponga agli Stati membri, per conformarsi all'articolo 47 della Carta, di prevedere che, in determinate circostanze, il giudice possa ingiungere all'autorità di rilasciare il visto.

(¹) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU 2016, L 132, pag. 21).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il
10 settembre 2019 – X/État belge**

(Causa C-672/19)

(2019/C 372/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la previsione, contenuta nell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 (¹), secondo la quale il ricorso di cui a tale articolo è predisposto «conformemente al diritto nazionale», debba essere interpretata nel senso che spetta unicamente al legislatore nazionale stabilire le modalità di tale ricorso, senza che il giudice nazionale sia tenuto a verificare se tali modalità siano conformi al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 2)
 - a) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, per essere effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta, il ricorso previsto dall'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 debba includere la possibilità di accedere in tutti i casi ad un procedimento di ricorso straordinario, condotto in condizioni di estrema urgenza, qualora l'interessato dimostri che ha esercitato tutta la dovuta diligenza e che il rispetto dei termini necessari per condurre un procedimento ordinario potrebbe ostacolare lo svolgimento degli studi in questione.
 - b) In caso di risposta negativa a tale questione, se la stessa risposta negativa valga qualora la mancanza di una decisione entro un breve termine possa comportare per l'interessato la perdita irreparabile di un anno di studi.